

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2010, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. PETRUCCHI RICCARDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S. E 10, COMMI 1 E 11;. 12, COMMI 1 E 2; 4, COMMI 1, 2 E 3, E 10, COMMI 1 E 11 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE E VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI.**

La C.G.F., vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti la ritiene non congrua e rinvia la trattazione a nuovo ruolo.

- 2) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. STINÀ ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 100, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.**

La C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Stinà Antonio la sanzione della sospensione per anni 3 e l'ammenda di €. 30.000,00.

- 3) **RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009)**

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia all'Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. competente ai fini della quantificazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. dovuto alla Calcio Montebelluna s.r.l.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE SCATTOLINI MANUEL TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. BFTM NUMANA CAMERANESE, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

La C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Scattolini Manuel la sanzione della squalifica per mesi 4.

5) RICORSO DELL'A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ODIBE CHUKWUWIKI MICHAEL (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.S.D. TREVISO 2009 AVVERSO IL PRONUNCIAMENTO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALC. SVRAKA VERBANAC NEMANJA (A.S.D. TREVISO 2009) ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio, il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Treviso 2009 di Treviso.

7) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE SQUILLACIOTTI MICHELE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA

La C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Squillacioti Michele la sanzione della squalifica per mesi 4.

8) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE TESI STEFANO, TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ISOLOTTO CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.

La C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Tesi Stefano la sanzione della squalifica per anni 2.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 27 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete